

## Relazione al disegno di Legge ad oggetto

### “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto degli animali d'affezione, a favorirne il benessere e a garantire la corretta relazione uomo-animale.”

Si è ritenuto di dover procedere alla modifica della L.R. 16 del 24 novembre 2001 avente ad oggetto “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”, per adeguarne i contenuti alle innovazioni normative intervenute successivamente all'emanazione della Legge stessa ed inserire principi di efficienza ed efficacia in tema di prevenzione del randagismo alla luce delle criticità emerse nel corso degli anni di attuazione della norma regionale.

Nell'ambito di una revisione generale del testo normativo, sono stati rivisti prevalentemente gli aspetti concernenti le competenze e le attività dei Comuni e delle AASSLL in materia di prevenzione e gestione del randagismo e di tutela del benessere dei cani randagi e dei gatti liberi, definendo, altresì, le responsabilità dei proprietari e detentori degli animali anche a scopo di commercio, i requisiti tecnico-strutturali dei canili municipali e privati, nonché l'aggiornamento delle sanzioni.

Dopo l'**art. 1** che definisce le finalità della norma, L'**art. 2** introduce alcune definizioni della terminologia più frequente nel testo del ddl ed in particolare quelle di “animale d'affezione o da compagnia”, di “proprietario”, di “canile” e di “struttura connessa al commercio di animali d'affezione”.

Gli **artt. 3 e 4** definiscono rispettivamente le responsabilità del proprietario e detentore dell'animale e le misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità.

L'**art. 5**, che prevede e regola l'anagrafe canina, è stato aggiornato e modificato in virtù dell'obbligo, previsto dal DPCM del 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) di identificazione dei cani mediante l'inserimento del microchip, in alternativa all'identificazione con tatuaggio, pratica ormai superata. La registrazione del cane con microchip e tutte le variazioni anagrafiche sono effettuate, per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL competente, nella Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina informatizzata, già in uso in Campania.

L'obbligo dell'iscrizione in anagrafe del cane da parte del proprietario, è stato confermato entro i 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane; l'obbligo di apposizione del microchip è esteso anche ai cani con tatuaggio o microchip illeggibile.

L'applicazione del microchip, obbligatoria per il proprietario del cane, resta gratuita presso le canili pubbliche delle AASSLL, mentre è a pagamento per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio.

Di nuova introduzione è la possibilità di poter implementare la Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina anche da parte dei Veterinari Liberi Professionisti, accreditati presso la Regione tramite i Servizi Veterinari delle AASSLL. Tale procedura è già in uso in Campania e in altre Regioni, in ossequio all'O.M. del 6 agosto 2008.

Ancora, viene introdotta la possibilità per i proprietari o detentori di gatti e/o furetti, su base volontaria ed a pagamento, dell'identificazione e la contestuale registrazione del proprio animale nella Banca Dati Regionale on line.

Di nuova introduzione è, altresì, l'obbligo di identificazione con microchip a cura delle AASSLL dei gatti appartenenti alle colonie feline censite, all'atto della sterilizzazione e contestuale registrazione nella Banca Dati Regionale on line dell'Anagrafe Felina.

L'**art. 6**, che disciplina le funzioni dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, prevede l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche ai fini dell'erogazione sterilizzazione, prestazioni cliniche, chirurgiche e diagnostiche di primo soccorso, definite di I livello; per le prestazioni di elevata complessità, quali la diagnostica specialistica strumentale e clinico-chirurgiche in regime di ricovero o di *day hospital*, definite di II livello, le AASSLL che non siano adeguatamente dotate delle strutture e delle risorse necessarie possono attivare collaborazioni con il Centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria appositamente istituito con DPGR n° 1940 del 30 dicembre 2009. Viene, altresì, introdotto l'obbligo della sterilizzazione dei cani randagi catturati

prima dell'inoltro nei canili o della loro reimmissione sul territorio. Tale intervento ha lo scopo di limitare le nascite di nuovi soggetti che nei canili aumentano i costi di mantenimento e nel territorio aggravano il fenomeno del randagismo.

È stata, inoltre, rinviata a successiva delibera di Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle attività di soccorso erogate dalle AASSLL, anche attraverso il ricorso a collaborazioni interaziendali, per garantire uniformità di prestazioni nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

Al comma 1, lettera i), viene richiamato l'accertamento delle cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, degli "animali d'affezione" rinvenuti deceduti sul territorio, prima dell'invio agli impianti di trattamento delle spoglie animali, al fine di accertare eventuali cause infettive e ambientali; è prevista anche la contestuale registrazione dei dati, ai fini epidemiologici, nello specifico sistema informativo regionale on line. Tale attività è indirizzata a verificare la presenza di noxa patogene di origine ambientale, infestivo o infettivo nei sinantropi per prevenirne la diffusione nell'uomo, con il quale tali soggetti condividono ambiente e, spesso, comportamenti.

È prevista l'eliminazione del comma 2 dell'articolo 5 della LR 16/2001 che prevede l'organizzazione di piani di sterilizzazioni a carico delle AASSLL; infatti, l'art. 1, comma 829, della Legge del 27/12/06, n. 296 "Finanziaria dello Stato", nel sostituire l'art. 4 comma 1 della Legge 281/91, ha previsto che tali piani siano predisposti dai Comuni ed attuati, come compiti d'istituto, dai Servizi Veterinari delle AASSLL.

Sono state inoltre aggiunte anche le Università e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale tra gli Enti che promuovono o partecipano ad iniziative in materia di informazione ed educazione per la prevenzione del randagismo.

**L'art. 7**, che disciplina le competenze dei Comuni e delle Comunità Montane, è stato modificato e integrato alla luce della realtà emersa nel corso degli anni di attuazione della normativa regionale che vede la maggior parte degli Enti Locali orientati a non gestire in proprio canili municipali ma ad attivare convenzioni con canili privati. È stata, quindi, prevista la possibilità per i Comuni di convenzionarsi con canili privati, a condizione che tali strutture posseggano le medesime caratteristiche tecnico strutturali stabilite dalla stessa norma per i canili pubblici.

Per i canili municipali di nuova costruzione, viene eliminata la duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero, essendo il canile sanitario una struttura di competenza delle AA.SS.LL. Infatti rientra tra le attività dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. la sterilizzazione e, quindi, la degenza postoperatoria sia dei cani randagi, prima dell'inoltro ai canili municipali, che dei gatti liberi delle colonie.

È previsto che i canili municipali, se non gestiti dal Comune, possono essere affidati, mediante convenzione, alle Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale.

In linea con la normativa nazionale, è stata richiamata la funzione di controllo dei Comuni sul rispetto dell'obbligo di identificazione e registrazione dei cani, prevedendo la dotazione dei Comandi di Polizie Municipali dello strumentario adeguato a tale funzione (lettori per microchip).

I Comuni, inoltre, di concerto con i Servizi Veterinari delle AASSLL partecipano alla programmazione delle attività di cattura e di sterilizzazione dei cani vaganti sulla base della recettività dei canili municipali o provati convenzionati, garantiscono la degenza di cani e gatti senza padrone soccorsi dal servizio Veterinario della ASL e promuovono campagne di censimento dei cani di proprietà al fine di rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e combatterne, di conseguenza, l'abbandono.

All'**art. 8** è introdotto l'obbligo del possesso dei requisiti previsti per i canili municipali anche per i canili privati. Infatti, ad esclusione delle strutture sedi di attività di commercio di animali da compagnia, per le quali sono stati definiti requisiti specifici con il richiamato DPCM del 28/02/03, i canili privati sono equiparati, per le caratteristiche tecnico strutturali, ai canili municipali.

Per i canili una modifica riguarda la modalità di calcolo dell'ampiezza del reparto contumaciale che, con il disegno di legge viene rapportata alla capienza massima di cani per cui la struttura è autorizzata e non più, quindi, alla quadratura totale dell'area edificata del canile, come previsto nella vigente legge 16/2001.

Nei canili, pubblici o privati, è prevista la presenza di un ambulatorio veterinario chiarendo, quindi, il concetto di medicheria del vigente testo normativo. Tutti i canili privati devono essere dotati di

una direzione sanitaria affidata ad un Veterinario libero professionista, cui spetta l'onere della gestione sanitaria dello stesso.

È previsto, altresì, l'obbligo della tenuta in tutti i canili di uno specifico registro di carico e scarico, vidimato dalla ASL, sul quale sono riportate le movimentazioni in ingresso ed in uscita dei cani ricoverati; tutti i cani ricoverati sono microchippati all'atto dell'ingresso al canile ed iscritti nella Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina con le modalità indicate all'articolo 4.

Viene, infine, prevista una fase transitoria della durata di ventiquattro mesi entro la quale tutte i canili municipali e privati devono adeguarsi ai dettami della legge.

Con l'**art. 9** si intende specificare le attività di controllo del randagismo conseguenti alla cattura dei cani vaganti ed a rendere maggiormente celere il percorso di restituzione ai proprietari o di cessione a soggetti affidatari, così da assicurare la corretta registrazione degli animali, garantendo contestualmente il benessere degli animali e l'economicità del sistema.

All'**art. 10** viene assegnato l'onere della gestione e della titolarità del cane di quartiere al Sindaco, nella qualità di Autorità Sanitaria Locale.

All'**art. 11**, che tratta della gestione dei gatti in libertà, è stato chiarito che i custodi della colonia felina hanno l'onere di garantire, oltre alle condizioni sanitarie dei soggetti che la compongono, una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della colonia.

È, altresì, inserito l'obbligo del censimento e del monitoraggio dei gatti in libertà a cura delle AASSLL, anche mediante piani di contenimento delle nascite predisposti dal Sindaco competente titolare all'anagrafe regionale delle colonie.

Nell'**art. 12**, che tratta del trasporto della vendita degli animali d'affezione, è stato meglio esplicitato che gli obblighi previsti per il possesso di cani a scopo di commercio sono applicabili anche alla vendita all'ingrosso. Viene, inoltre, stabilito che gli allevatori ed i possessori di cani a scopo commerciale devono essere forniti di idoneo sistema per la lettura dei microchips per non incorrere in errori all'atto della vendita; quest'ultima può essere effettuata, compresi i cuccioli di età inferiore ai 2 mesi, soltanto per i soggetti identificati e registrati nella banca dati regionale on line.

Gli animali in commercio sono venduti previo rilascio di certificazione di buona salute avente validità cinque giorni ed il commerciante ha l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà entro 15 giorni dalla avvenuta cessione o vendita dell'animale, all'A.S.L. territorialmente competente per sede di esercizio.

Viene, ancora, introdotto il divieto del commercio ambulante degli animali d'affezione e l'obbligo per i commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione Ufficio Veterinario per gli Adempimenti CE (UVAC) per gli scambi intracomunitari l'obbligo della pre-registrazione degli animali in arrivo nella Banca Dati Regionale Anagrafe Canina on line.

Con l'**art. 15** vengono specificate le condizioni e le modalità per la nomina delle guardie zoofile volontarie, nonché le funzioni delle stesse. Oltre le guardie zoofile volontarie di cui al DPR 31/3/79 n. 94 (ex guardie ENPA), sono utilizzate le guardie zoofile nominate dal Presidente di Giunta Regionale su proposta delle Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale, per un limite massimo del 10% degli iscritti e previo acquisizione dell'attestato di partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 12 comma 4. Viene, ancora, introdotto il rinvio a successivo regolamento regionale per la disciplina delle attività delle guardie zoofile.

All'**art. 16**, che prevede l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, è modificato il numero degli anni di operatività delle Associazioni propedeutica all'iscrizione all'Albo Regionale, che vengono portati da uno a tre e chiarito che tale operatività deve essere svolta in collaborazione con le AASSLL.

È introdotta la cancellazione dell'Associazione dall'Albo Regionale, in assenza di rendicontazione annuale sulle attività svolte in collaborazione con l'ASL, trasmessa dall'Associazione alla Regione per il tramite dell'ASL.

All'**art. 19** sono aggiornate le sanzioni e viene che i relativi introiti riscossi dalle AA.SS.LL. sono appostati in capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività previste dalla legge.

L'**art. 20** conferma quanto stabilito dalla LR 16/2001 in materia di indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti.

L'**art. 21** "clausola valutativa", prevede una relazione triennale della Giunta al Consiglio regionale concernente:

- a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti incaricati dell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento dei canili privati e municipali;
- b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
- c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;
- d) quali sono stati i costi sostenuti dai soggetti pubblici coinvolti nella gestione del fenomeno del randagismo, monitorati dal centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria;
- e) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dalla legge;
- f) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale;
- g) il centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria monitora i costi diretti e indiretti sostenuti dagli Enti di cui all'articolo 1, comma 3 nella gestione del randagismo. quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti incaricati dell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle dei canili privati e municipali;

L'**art. 22** "norma finanziaria" rimanda alle risorse individuate dalle previsioni di bilancio 2016-2018 a valere sulla Missione 13, Programma 1, Titolo 1 e programma 7, Titolo 2.

L'**art. 23** prevede l'abrogazione della LR 16/2001.